ORIGINALE

N. 28
del 16/12/2015
registro delibere

COMUNE DI CURTI

PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTTIZIO

CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS DEL D.LVO 163/2006.

L'anno Duemilaquindici, il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore 12:15, nella Casa Comunale, la Dott.sa Daniela Chemi, nella qualità di commissario nominato con decreto prefettizio n. 23988 del 30/04/2015, con l'assistenza del Segretario Comunale Avv. Valeria Baraldi

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

• L'art. 33, comma 3bis, del D.lgs n. 163/2006 dispone che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai *sensi* della legge 7 aprile 2014, n. 56.

• In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

• Per effetto delle successive proroghe stabilite, il termine per l'entrata in vigore dell'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs.

163/2006 è scaduto il 1 novembre 2015;

CONSIDERATO, pertanto, che gli Uffici non possono procedere autonomamente all'acquisizione di lavori, beni e servizi se non ricorrendo al mercato elettronico o ad un soggetto aggregatore;

ATTESO CHE è stata avviata una fase di consultazione informale con altri Comuni sulla base della vicinanza geografica;

VISTA, in conseguenza della consultazione suddetta, la comune volontà espressa dai Rappresentanti legali del Comuni di San Tammaro, Curti, Casapulla di addivenire alla stipulazione di una convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, finalizzata all'acquisizione di lavori, beni e servizi in ottemperanza al disposto dell'art. 33, comma 3 bis, del D.lgs n. 163/2006;

PRESO ATTO che i predetti Rappresentanti hanno unanimemente ritenuto che la soluzione convenzionale rappresenti lo strumento di cooperazione intercomunale, tra quelli previsti dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006, maggiormente idoneo a garantire il rispetto dei richiamati obblighi normativi;

ATTESO che per effetto della comune volontà dei Rappresentanti legali dei comuni sopra menzionati, i Segretari Comunali ed i responsabili dei Settori Tecnici hanno concordemente stabilito di predisporre un Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della centrale di committenza, istituita ai sensi dell'art. 33 comma 3-81s del d.l.vo 163/2006;

ATTESO, altresì che ogni Comune sta provvedendo a deliberare, nei tempi previsti, l'approvazione della schema di convenzione nonché ad adottare il Regolamento di funzionamento della costituenda centrale di committenza;

RITENUTO di dover approvare l'allegato Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della centrale di committenza, istituita ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.l.vo 163/2006 che si compone di 19 articoli;

VISTO l'art. 42, comma 2 lett. c) del D.lgs n. 267/2000 che prevede la competenza del Consiglio comunale in merito all'approvazione degli atti regolamentari;

VISTE le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Segretario Comunale e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come resi in calce;

P R O P O N E

DI DARE ATTO che la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della centrale di committenza, istituita ai sensi dell'art. 33 comma 3-81s del d.l.vo 163/2006, composto da n. 19 articoli (allegato "A") che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE

LETTA la proposta di deliberazione di cui sopra e ritenutala meritevole di approvazione;

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;

RAVVISATA la propria competenza ex art. 42 del T.U. approvato con Decreto Legislativo n° 267/2000;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L., come resi in calce;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di delibera sopra riportata che si intende fatta propria integralmente sia nella parte narrativa che dispositiva.-

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL *16.12.2015*

COMUNE DI CURTI
PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA, ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3-BIS DEL D.L.VO *163/2006*, PRESSO IL COMUNE DI CURTI

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 3

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3

ART. 2 - ASSETTO ORGANIZZATIVO, FUNZIONI, ATTIVITA' E SERVIZI... 3

CAPO II - SEDE E FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA 4

ART. 3 - SEDE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA 4

ART. 4 - REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 4

ART. 5 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'ENTE CONVENZIONATO 5

ART. 6 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) 6

CAPO III -DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA 6

ART. 7 - MODALITA' DI ACQUISIZIONE 6

ART. 8 - LIMITI DI APPLICAZIONE 7

ART. 9 -INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA 8

ART. 10 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO 13

ART. 11 - CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE 13

ART. 12_ ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO 14

ART. 13 - COSTITUZIONE DI ELENCHI PER LE PROCEDURE RISTRETTE, I COTTIMI FIDUCIARI E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI 14

CAPO IV - RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI 14

ART. 14 - RISORSE FINANZIARIE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA 14

ART. 15 - DOTAZIONE DEL PERSONALE 15

ART. 16 - COMMISSIONI DI GARA 15

ART. 17 - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE FRA I CONTRAENTI 15

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI 15

ART. 18 - RECESSO 15

ART. 19 - NORME TRANSITORIE E FINALI 16

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 • OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale di Committenza secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 34, e dall'art. 33 comma 3 bis del O.Lgs. 12. aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
2. Le funzioni ed i servizi oggetto di questo Regolamento consistono nella gestione dei rapporti con gli Enti convenzionati e delle procedure di gara come meglio specificato nei seguenti articoli.
3. La competenza della Centrale di Committenza è esclusa nei casi di acquisizioni di lavori, servizi e forniture mediante amministrazione diretta e mediante affidamento diretto nelle ipotesi consentite dalla legge, quali quelle previste all'art. 125, commi 8, ultimo periodo, e 11, ultimo periodo, del D.lgs n. *163/2006,* la cui competenza rimane, pertanto, in capo a ciascun Comune aderente, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 23 -ter, comma 3, Legge n. 114 del 2014.
4. Rimane la competenza della Centrale unica di committenza per i lavori, i servizi e le forniture per i comuni inferiori a 10.000 abitanti, salvo l'intervento di modifiche legislative.
5. I singoli Comuni potranno, comunque, acquisire autonomamente beni, servizi e lavori mediante la piattaforma telematica istituita presso Consip S.p.A., mediante la Stazione Unica Appaltante istituita presso la Prefettura di Caserta e mediante la Centrale Unica di Committenza Regionale, ove istituita.

ART. 2 - ASSETTO ORGANIZZATIVO, FUNZIONI, ATTIVITA' E SERVIZI

1. Le funzioni di Comune Capofila di cui al presente Regolamento verranno svolte dal comune di San Tammaro.
2. La Centrale di Committenza è costituita dal coordinamento delle Posizioni Organizzative (P.O.) dei Comuni aderenti per lo svolgimento delle procedure di gara inerenti all' acquisizione di lavori, servizi e forniture. Il Segretario Comunale del Comune Capofila nomina annualmente il Responsabile del Coordinamento delle Posizioni Organizzative scegliendolo a rotazione tra le P.O. degli uffici tecnici dei comuni aderenti.
3. Il Coordinamento delle P.O. al proprio interno potrà assumere una propria organizzazione identificando aree omogenee e compatibili con i settori assegnati a ciascuno nell'ambito dell'organizzazione del comune di provenienza. Il Coordinamento delle P.O. è autorizzato ad avvalersi per le sue funzioni del personale tecnico e amministrativo dei comuni aderenti. Lo staff di supporto per la singola procedura viene individuato, salvo diverse e specifiche esigenze organizzative, nel personale del comune interessato alla procedura.
4. La Centrale di Committenza cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:
   a. collaborazione con l'ente convenzionato ai fini di una corretta individuazione dei contenuti della schema dell'aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze degli enti interessati;
   b. definizione con l'ente convenzionato delle procedura di gara per la scelta del contraente;

c. collaborazione con l'ente convenzionato per la stesura dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

d. collaborazione per la stesura del bando di gara *e/o* del capitolato speciale;

e. definizione, in sintonia con l'ente convenzionato, sia del criterio di aggiudicazione sia di eventuali e ulteriori atti aggiuntivi;

f. definizione, in sintonia con l'ente convenzionato, impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;

g. collaborazione alla redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

h. nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

i. collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

j. collaborazione alla stesura dello schema di contratto;

k. cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011;

l. trasmissione all'ente convenzionato, come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera a), della stesso D.P.C.M. 30 giugno 2011, degli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli art. 3 e 4 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare.

CAPO II- SEDE E FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

ART. 3 - SEDE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

1. Tutte le sedi amministrative e le attrezzature dei comuni convenzionati sono messe a disposizione della Centrale di Committenza di che trattasi.

ART. 4 - REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. La Centrale di Committenza dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro di protocollo e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.
2. Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando: delibera di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali, capitolato speciale d'appalto, Piano Sicurezza e Coordinamento e Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza.
3. La graduatoria di priorità e determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza.
4. La Centrale di Committenza si impegna, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione degli atti di cui al comma 3, a procedere ad avviare la procedura di gara.
5. Il Segretario Comunale del comune convenzionato interessato alla procedura , anche in qualità di Responsabile

anticorruzione, eserciterà il controllo successivo sugli atti della Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 3 del D. L.vo *174/2012* convertito in L. *213/2012* con le modalità previste nel proprio Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

6. La Centrale di Committenza approva il bando di gara e tutti gli atti preparatori, predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento nominato dell'Ente convenzionato, in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Il bando sarà sottoscritto dal R.U.P. dell'Ente convenzionato e dal Responsabile della Centrale di Committenza.

7. L'ente convenzionato potrà avvalersi della collaborazione della Centrale di Committenza per la redazione del bando di gara, del disciplinare, della modulistica. La Centrale di Committenza dovrà sostenere le spese per la pubblicità legale su giornali d'informazione nazionali e locali, con oneri da prevedersi nei quadri economici dei singoli appalti. I documenti di gara verranno trasmessi all'Ente convenzionato e pubblicati oltre che nelle forme eventualmente previste, sui sito internet del Comune e della Centrale di Committenza. La Centrale di Committenza consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

ART. 5 ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'ENTE CONVENZIONATO

1. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:
   a. la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D. Lgs. n. *163/2006;*
   b. le attività d'individuazione delle opere da realizzare;
   c. la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati. ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
   d. l'adozione della determina a contrarre;
   e. la verifica delle autocertificazioni presentate e dei requisiti delle imprese partecipanti alle procedure di gara;
   f. la verifica dell'offerta anormalmente bassa, avvalendosi eventualmente della commissione di gara nominata dalla Centrale di Committenza;
   g. la stipula del contratto d'appalto;
   h. l'affidamento della direzione dei lavori;
   i. gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
   j. la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. n. *163/2006;*

k. monitora l'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti.

2. L'Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione. gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.
3. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione della Centrale di Committenza nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.
4. Le procedure di gara seno, di norma, svolte presso la sede dell'Ente convenzionato cui si riferiscono i lavori, i servizi *e/o* le forniture da affidare.
5. Le commissioni di gara sono, di norma, presiedute dal Responsabile del Settore competente dell'Ente convenzionato.

ART. 6 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

1. L'Ente convenzionato nomina il R.U.P. (ex art. 10 D.Lgs. n. *163/2006)* per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento, relativamente al settore di competenza.
2. Il R.U.P. designato propone/emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento.

CAPO III- DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

ART. 7 - MODALITA' DI ACQUISIZIONE

1. L'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture può avvenire:
   a. in amministrazione diretta con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;
   b. a cottimo fiduciario mediante affidamento a persone o imprese;
   c. per lavori di somma urgenza.
2. In entrambi i casi l'acquisizione avviene sotto la direzione del R.U.P.
3. Le procedure per l'affidamento dei lavori di somma urgenza ed in casi di somma urgenza disciplinata dagli artt. 175 e 176 del DPR n. *207/2010,* sono espletate autonomamente dal Responsabile di settore del singolo Comune associato o dal tecnico che per primo si reca sul luogo, comunque dipendente del Comune nel cui territorio si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
4. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori e il Comune nel cui territorio si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

5. Il responsabile di settore dell'Ente convenzionato presso cui si è verificato l'evento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli artt. 175 e 176 del DPR n. *207/2010,* provvede all'acquisizione del Codice Identificativo Gare (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d. lgs. n. *163J2006,* dandone successiva comunicazione al Responsabile della Centrale Unica di Committenza per mera finalità conoscitiva.

ART. 8 - LIMITI DI APPLICAZIONE

1. La Centrale di Committenza opera per gli affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario per importi compresi tra 40.000 € e 200.000 € per i lavori, servizi e forniture esclusa IVA.

2. Per i comuni inferiori a 10.000 abitanti, rimane la competenza della Centrale Unica di Committenza anche per i lavori, i servizi e le forniture di importo inferiore a € 40.000,00, fatto salvo l'intervento di modifiche legislative.

3. Il presente articolo modifica ed integra i Regolamenti approvati dai singoli comuni aderenti.

4. Oltre tale importo, si procede con le ordinarie procedure, applicando le vigenti disposizioni normative nazionali e comunitarie.

5. Per i comuni convenzionati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti la scelta del "cottimista" o di quant'altro occorra per l'esecuzione in amministrazione diretta dell'acquisizione di lavori, servizi o forniture, qualora l'importo della spesa sia inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa, il RU.P. dell'Ente Convenzionato può affidare direttamente ad una sola ditta, comunque con provvedimento scritto e motivato, lavori, servizi e forniture. Nello stesso limite di spesa, il ricorso ad un'unica ditta è consentito anche nei casi di forniture complementari effettuate presso il fornitore originario o per l'acquisizione di beni singoli a titolo sperimentale.

6. Il RU.P. del Comune Convenzionato che si trova nelle condizioni di cui al comma precedente per l'aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 ha comunque la facoltà di richiedere alla Centrale di Committenza l'espletamento di una procedura negoziata. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni relativamente all'affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa, il Responsabile della Centrale di Committenza nomina i RU.P. che operano in nome e per conto della centrale.

7. Per lavori di importo pari O superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

8. Per servizi o forniture di importo pari O superiore a quarantamila euro e fino ad € 207.000, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

9. Le gare ufficiose possono essere espletate anche per via telematica "on line·, con le modalità previste dalla normativa vigente.

10. Nessuna acquisizione di lavori, beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoposta alla disciplina di cui al presente Capo III del presente Regolamento.

ART. 9 -INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

1. Oltre a quanto previsto nei regolamenti dei servizi in economia eventualmente approvati dai Consigli Comunali dei comuni convenzionati, sono eseguibili in economia i seguenti lavori:
   a. manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
      - prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
      - riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
      - lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
      - lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
   b. lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
   c. interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
   d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
   e. lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
   f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
   g. lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
   h. lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
   a. manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione

delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico O salvagente e dei collegamenti pedonali;

b. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

c. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

d. manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende O Enti gestori;

e. manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

f. manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

g. manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti o alla prestazione di servizi in economia.

4. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali O, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

a. arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;

b. libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

c. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento, carta, buste, ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;

d. materiale per la redazione degli atti, bandiere, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

e. prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;

1. vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;

g. farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;

h. beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;

i. beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;

j. combustibile per il riscaldamento di immobili;
k. fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
l. materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
m. attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i giochi, l'arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
n. sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
o. coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, rinfreschi, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
p. acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
q. opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
r. fomiture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamita naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
s. forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
t. forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa essere differita l'acquisizione.

5. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 4, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
   a. mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
   b. beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, cellulari;
   c. veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
   d. apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, apparecchi per la rete telefonica ed informatica, ecc.);
   e. mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozzelle, pedane, segnaletica).
6. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi o alla prestazione di servizi in economia.
7. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
   a. servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature. mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;

b. servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato ILA, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;

c. servizi di trasporto aerea di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;

d. servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;

e. servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing, servizi di brokeraggio;

f. servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-govemment, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti e assistenza software;

g. servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

h. servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;

i. servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10. numero di riferimento CPC 864;

j. servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione 10 studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

k. servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi; servizi di pubblicazione istituzionale;

l. servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;

m. servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione, rilegatura, registrazione e sbobinatura;

n. eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato ILA, categoria 16, numero di riferimento CPC 94 (tra gli altri: raccolta di rifiuti solidi urbani, pulizia strade, sgombero neve, servizi ambientali ed ecologici, ecc.);

o. servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

p. servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conferto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

q, servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;

r. servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

s. servizi sanitari e sociali cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

t. servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;

u. servizi di mantenimento e custodia cani randagi.

8. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

   a. nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;

   b. locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

   c. servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

   d. prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

   e. servizi legali;

   f. servizi tecnici;

   g. servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esse me differita l'esecuzione.

9. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia.

ART. 10 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DEL "COTTIMO FIDUCIARIO"

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione da parte del Responsabile della Centrale di Committenza di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Responsabile e aggiornati annualmente. I preventivi dovranno essere redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
   a. l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare; b. le caratteristiche tecniche e le qualità del lavoro, servizio o fornitura r ichiesti; c. le modalità di esecuzione;
   d. le modalità ed i tempi di pagamento;
   e. le eventuali garanzie, richieste nei limiti di Legge, da costituirsi mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o ad avvenuta di regolare esecuzione della prestazione richiesta;
   f. le eventuali penalità e cauzioni qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto in forma di risoluzione contrattuale e risarcimento danni. ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida;
   g. il prezzo indicativo o a base d'asta;
   h. i criteri di aggiudicazione;
   i. la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni previste nella lettera d'invito e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
   j. tutti quegli altri elementi che si rendano necessari per la particolarità del lavoro, del servizio o della fornitura da acquisire.
3. Il cottimo fiduciario può) essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale si dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.
4. I punti di cui al comma 2 del presente articolo possono anche essere contenuti in un capitolato o in un disciplinare tecnico.

ART. 11- CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Le acquisizioni di lavori. servizi e forniture in economia sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:
   a. al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'acquisizione debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o secondo la descrizione della lettera d'invito;

b. all'offerta economicamente pili vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi a seconda della natura della prestazione (prezzo, termine di esecuzione O di consegna, qualità, valore tecnico, assistenza tecnica, valore estetico/funzionale, ecc.), comunque da menzionarsi nella lettera d'invito.

ART. 12- ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO

1. In considerazione dell'art. 1, comma 450 della Legge n. *296/2006,* nel testo modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. *5212012* che prevede per l'acquisto di beni e servizi di importo sotto soglia comunitaria che tutte le amministrazioni pubbliche siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. *207/2010* la Centrale di Committenza potrà procedere all'acquisizione di servizi e forniture per tutti i Comuni aderenti in modo da razionalizzare la spesa di beni e servizi, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo i costi unitari grazie all'aggregazione della domanda.

ART. 13 - COSTITUZIONE DI ELENCHI PER LE PROCEDURE RISTRETTE, I COTTIMI FIDUCIARI E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

1. La Centrale di Committenza potrà proporre la costituzione di un proprio elenco di operatori economici cui attingere per le procedure ristrette, i cottimi fiduciari e gli affidamenti diretti.

CAPO IV - RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

ART. 14 - RISORSE FINANZIARIE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

1. I comuni convenzionati devono prevedere nei quadri economici dei singoli affidamenti, per le spese di funzionamento della Centrale di Committenza, una quota così definita:
   - per affidamenti di importo inferiore a € 500.000,00 nella percentuale del 1,5 sull'importo della prestazione da affidare;
   - per affidamenti di importo superiore a € 500.000,00 ed inferiore a € 1.500.000,00 nella percentuale del 1,00 sull'importo della prestazione da affidare;
   - per affidamenti di importo superiore a € 1.500.000,00 nella percentuale del 0,50 sull'importo della prestazione da affidare.
2. I comuni convenzionati possono istituire, con Deliberazione di Giunta Comunale dei singoli Enti convenzionati, un diritto di istruttoria da corrispondersi a carico dei partecipanti alle procedure di gara *e/o* agli iscritti negli elenchi di fiducia presso la Centrale di Committenza.

3. Nella convenzione, che sarà sottoscritta tra i comuni aderenti, saranno definiti i costi annui per il funzionamento della Centrale di Committenza nonché le modalità di utilizzo degli eventuali minor costi di funzionamento rispetto alle somme destinate.

ART. 15- DOTAZIONE DEL PERSONALE

1. I Comuni Convenzionati assicurano la dotazione delle risorse umane necessarie in base alle professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, regolamentando, in caso di necessita e con alto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

ART. 16 - COMMISSIONI DI GARA

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza, identificato nel Responsabile del Servizio del Comune Capofila.
2. La Commissione di gara è composta dal presidente (nella persona del RU.P. o di altro dirigente/responsabile indicato dell'Ente convenzionato ovvero, in caso di accertata impossibilita e/o incompatibilità, dal Responsabile della Centrale di Committenza) e da n. 2 componenti individuati ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. *163/2006.* Almeno un componente, in caso il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un tecnico dipendente, con capacita adeguate all'espletamento del compito, dell'Ente convenzionato. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti.
3. Le sedute pubbliche delle commissioni di gara sono comunicate a mezzo pec e sui siti internet dei Comuni aderenti.
4. Le sedute delle commissioni possono svolgersi anche al di fuori del normale orario di lavoro.

ART. 17 - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE FRA I CONTRAENTI

1. I soggetti convenzionati si riuniscono di norma annualmente al fine di analizzare le attività svolte dalla Centrale di Committenza.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - RECESSO

1. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 30 (trenta).

ART. 19 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore solo dope la stipula della convenzione tra gli Enti convenzionati.

ORIGINALE

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1 e art. 147 bis del T.U.E.L.

IL FUNZIONARIO Resp.del Servizio
Avv. Valeria Baraldi

IL FUNZIONARIO del Servizio Ragioneria
Rag. Enrico Pignata

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott.sa Daniela Chemi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Valeria Baraldi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell' art.124, comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

CURTI Lì 19 GEN. 2016

IL MESSO COMUNALE
De Simone Egidio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/12/2015

☒ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.Leg.vo 267/2000)

☐ in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 D.Leg.vo 267/2000).

CURTI Lì 19 GEN. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Valeria Baraldi